

RACCOMANDATA A.R.

304



20

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Toscana
Lungarno A. M. Luisa de' Medici n. 4 - 50122 FIRENZE
Cent. 055 27189750 - Fax 055 27189700
e-mail: dr-tos@beniculturali.it



Al Comune di Pisa
via degli Uffizi, 1
56010 Pisa (PI)

Prot. N. 2243 Allegati _____
06 FEB. 2012

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ Sez. _____ N. _____

Comune di Pisa



Ufficio Protocollo
Nr.0005175 Data 09/02/2012
Tit. 0000 Arrivo

p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le province di Pisa e Livorno
Lungarno Pacinotti, 46 - 56100 PISA

p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana
Via della Pergola, 65 - 50121 FIRENZE

OGGETTO: PROPRIETÀ: COMUNE DI PISA - Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico - art. 12 D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni - **COMUNICAZIONE RELATIVA ELENCO BENI** (data di avvio del procedimento 08.09.2011).

In riferimento alla nota n.34225 del 31.08.2011, pervenuta in data 08.09.2011 e acquisita al ns. prot. al n. 13828 del 09.09.2011 con la quale codesto Ente ha trasmesso un elenco di n. 1 bene immobile da sottoporre al procedimento di verifica indicato in oggetto, questa Direzione Regionale, acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno con nota n. 2442 del 14.10.2011 e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana con nota n. 1147 del 24.01.2012 comunica che il seguente immobile:

- **COMUNE DI PISA** - Immobile denominato **"Fabbricato Via Vespucci, 29"**, sito in Via Amerigo Vespucci, 29, distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 39 part. 1058;

non presentando interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, per le motivazioni riportate nel campo "valutazione" visibile nel sistema, non rientra tra i beni di cui all'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Sull'immobile in questione vengono meno, pertanto, gli obblighi che deriverebbero alla proprietà dalla sottoposizione del bene alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., parte seconda, ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 12 e all'art. 56 del decreto legislativo medesimo.

Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite nell'immobile in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore al Soprintendente per i Beni Archeologici della Toscana, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Per i beni di cui all'art. 11 comma 1 lettera a), anche nel caso di successivi ritrovamenti, restano fermi gli obblighi di cui all'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..


Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente conservati nell'immobile sopracitato, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e, in particolare per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL DIRETTORE REGIONALE

dott. Maddalena Ragni



MT/FRL/aip